



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione n. 468 della seduta del 25 SET. 2025.**

**Oggetto:** Approvazione disegno di legge “Sistema regionale della formazione professionale”.

**Assessore:** f.to Dott. Giovanni Calabrese

**Dirigente/i Generale/i:** f.to Dott. Fortunato Varone

**Dirigente di Settore:** Avv. Carmelo Elio Pontorieri

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

|          |                                  |                        | <b>Presente</b> | <b>Assente</b> |
|----------|----------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>ROBERTO OCCHIUTO</b>          | <b>Presidente</b>      | X               |                |
| <b>2</b> | <b>FILIPPO PIETROPAOLO</b>       | <b>Vice Presidente</b> | X               |                |
| <b>3</b> | <b>GIOVANNI CALABRESE</b>        | <b>Componente</b>      | X               |                |
| <b>4</b> | <b>CATERINA CAPPONI</b>          | <b>Componente</b>      | X               |                |
| <b>5</b> | <b>MARIA STEFANIA CARACCIOLO</b> | <b>Componente</b>      | X               |                |
| <b>6</b> | <b>GIANLUCA GALLO</b>            | <b>Componente</b>      |                 | X              |
| <b>7</b> | <b>MARCELLO MINENNA</b>          | <b>Componente</b>      | X               |                |
| <b>8</b> | <b>ROSARIO VARI'</b>             | <b>Componente</b>      | X               |                |

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio  
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento  
f.to Dott. Filippo De Cello

## **LA GIUNTA REGIONALE**

### **VISTI:**

- lo Statuto della Regione Calabria;
- la Legge 21 dicembre 1978, n. 845 -Legge-quadro in materia di formazione professionale” e ss. mm. e ii.;
- la Legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 “Ordinamento della formazione professionale in Calabria”;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e ss. mm. e ii.;
- il D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- il D.M. 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”;
- il Decreto 8 gennaio 2018 di Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 5 gennaio 2021 “Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze” (21A00166) (GU Serie Generale n.13 del 18-01-2021);
- la Legge 15 marzo 2022, n. 7 “Misure per il superamento della discriminazione di genere e incentivi per l'occupazione femminile”;
- la Legge regionale del 28 giugno 2023, n. 25 “Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente” e, in particolare, il comma 2 dell’art. 15 rubricato “Funzioni dell’ARPAL Calabria” secondo cui: “L’ARPAL, in attuazione del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze), è l’ente titolato a erogare, sulla base di specifiche disposizioni regionali, i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze”.

### **PREMESSO CHE:**

- la Legge regionale n. 18/85 “Ordinamento della formazione professionale in Calabria” non è più adeguata alle dinamiche del mercato del lavoro contemporaneo e alle sfide poste dalla transizione digitale ed ecologica. In particolare, le disposizioni contenute nella suddetta legge non sono più in linea con le esigenze del nuovo mercato del lavoro, che richiede un sistema formativo più flessibile e orientato anche all'apprendimento permanente e al nuovo istituto della certificazione delle competenze di cui al d. lgs 13/2013, nonché all'utilizzo di metodologie didattiche innovative. Infatti, appaiono evidenti i suoi limiti nella capacità di: promuovere l'integrazione tra istruzione, formazione professionale e mondo del lavoro; sostenere lo sviluppo di competenze digitali e "verdi" essenziali per la competitività; rispondere efficacemente ai fabbisogni specifici dei diversi settori produttivi e territori; garantire un'offerta formativa di alta qualità e facilmente accessibile a tutti i cittadini, inclusi i gruppi più vulnerabili.

**CONSIDERATO CHE:**

- è necessario formulare un nuovo quadro normativo della formazione professionale, anche ai fini della Riforma 5 della Missione 7 (REPowerEU) del PNRR "Piano Nuove Competenze Transizioni, che ha lo scopo di allineare le competenze della forza lavoro alle esigenze della transizione verde e digitale, includendo anche l'aggiornamento del quadro formativo, la promozione del riconoscimento delle competenze acquisite sul lavoro e tramite moduli brevi, e il rafforzamento della collaborazione tra settore pubblico e privato attraverso "patti per le competenze" per rispondere alle nuove richieste del mercato del lavoro;
- quanto sopra dovrebbe comportare ad aumentare la capacità delle amministrazioni, istituzioni e partner coinvolti nella pianificazione delle attività formative all'accesso ai finanziamenti previsti dal piano "Nuove Competenze", che è subordinato all'introduzione da parte delle regioni di disposizioni legislative per come indicate dalla Commissione Europea.

**RITENUTO**, pertanto, necessario e urgente approvare un disegno di legge regionale sulla formazione professionale in considerazione della scadenza del 30 settembre 2025, fissata dalla Commissione Europea per l'adeguamento al Piano Nuove Competenze, l'approvazione del disegno di legge regionale di cui trattasi costituisce un atto urgente e indifferibile al fine di contribuire, a livello regionale, al conseguimento del seguente target PNRR Missione 7 Riforma 5 (M7 -10 Adozioni leggi regionali).

**DATO ATTO CHE** il disegno di legge allegato alla presente deliberazione è stato redatto con il supporto del Settore "Ufficio Legislativo. Miglioramento dell'efficacia e della qualità della regolazione";

**VISTI** gli allegati A) Disegno di legge regionale "Sistema regionale della formazione professionale", B) Relazione illustrativa e C) Relazione tecnico-finanziaria, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**PRESO ATTO CHE:**

- il Dirigente generale del Dipartimento attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- il Dirigente generale del Dipartimento, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta onere a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale.

**SU PROPOSTA** del Dott. Giovanni Calabrese - Assessore alle Politiche per il Lavoro e alla Formazione professionale, a voti unanimi,

## **DELIBERA**

- di approvare il disegno di legge regionale “Sistema regionale della formazione professionale”, di cui all’Allegato A) alla presente deliberazione, che fa parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria;
- di trasmettere il presente disegno di legge al Consiglio regionale a seguito della sua costituzione;
- di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

**SEGRETARIO GENERALE**

f.to Avv. Eugenia Montilla

**IL PRESIDENTE**

f.to Dott. Roberto Occhiuto

**“Sistema regionale della formazione professionale”**

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto e finalità**

1. La presente legge disciplina il sistema regionale della formazione professionale in coerenza con le strategie dell'Unione Europea per lo sviluppo delle risorse umane, concorrendo a garantire la crescita dell'identità personale e sociale delle persone.
2. La Regione riconosce il ruolo della formazione professionale, quale servizio di interesse generale volto alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il primo inserimento, la qualificazione, la riqualificazione, la specializzazione, l'aggiornamento e il perfezionamento dei lavoratori in un quadro di apprendimento permanente.
3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione pone in essere azioni per:
  - a) potenziare il livello di apprendimento e incrementare la partecipazione dei giovani, delle donne, degli adulti non qualificati e delle persone in condizione di vulnerabilità economica ai percorsi formativi correlati, contrastando al contempo l'analfabetismo e l'abbandono scolastico;
  - b) garantire servizi di orientamento e informazione volti a facilitare la scelta dei percorsi di istruzione, formazione e sviluppo professionale;
  - c) rafforzare l'inclusione attiva dei soggetti a rischio di esclusione sociale e lavorativa;
  - d) assicurare l'inclusione attiva dei soggetti svantaggiati e delle persone con disabilità prevedendo specifici percorsi di orientamento permanente e formazione professionale;
  - e) incentivare la cooperazione tra le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione, anche in collaborazione con il sistema delle imprese, nonché progetti e interventi per lo sviluppo di specifiche figure professionali, mediante modalità innovative di comunicazione e integrazione.

## **TITOLO II**

### **SISTEMA REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

#### **Art. 2**

##### **Sistema regionale della formazione professionale**

1. Il sistema regionale della formazione professionale è così articolato:
  - a) percorsi formativi per l'assolvimento del diritto-dovere nell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
  - b) percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy);

- c) percorsi formativi per l'apprendistato;
  - d) altri percorsi di formazione superiore e di alta formazione;
  - e) percorsi di formazione continua e permanente;
  - f) percorsi di formazione per "soggetti svantaggiati";
  - g) percorsi di formazione per l'accesso a specifiche professioni e ad attività economiche e produttive in relazione alla formazione regolamentata da specifiche norme comunitarie, nazionali e regionali;
  - h) percorsi formativi relativi alle qualificazioni del Repertorio regionale delle qualificazioni e delle competenze;
  - i) azioni di mobilità transnazionale;
  - j) tirocini estivi di orientamento.
2. La Regione, al fine di conciliare tempi di vita e di lavoro, promuove, altresì, modelli di apprendimento a distanza (FAD), attraverso l'utilizzo di apposite piattaforme digitali.

### **Art. 3**

#### **Soggetti attuatori della formazione professionale**

1. I percorsi di formazione professionale possono essere attuati solo dagli organismi, pubblici o privati, in possesso dell'accreditamento rilasciato dalla Regione Calabria.
2. Non sono soggetti all'accreditamento:
- a) le aziende, per le attività di stage e tirocinio che si svolgono presso di esse;
  - b) le strutture che svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo alle amministrazioni competenti nel settore della formazione;
  - c) le strutture che prestano servizi configurabili come azioni di assistenza tecnica;
  - d) le istituzioni scolastiche e le università, per le attività di orientamento rivolte ai propri studenti;
  - e) le istituzioni scolastiche e le università, per tutti i casi in cui non sia previsto l'accreditamento in base alla normativa nazionale;
  - f) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono direttamente attività formative per il proprio personale;
  - g) gli istituti scolastici e i centri provinciali per l'educazione degli adulti che, previo accordo con la Regione, svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione e lo svolgimento dell'esame di certificazione delle competenze.
3. La Giunta regionale approva le Linee guida per l'accreditamento degli organismi di formazione e orientamento professionale.

### **Art. 4**

#### **Istruzione e Formazione Professionale**

1. I percorsi di istruzione e formazione professionale sono finalizzati a garantire l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale e sono attuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 53.

## **Art. 5**

### **Formazione Tecnica Superiore e Alta Formazione**

1. Nel rispetto della normativa statale e dei livelli essenziali delle prestazioni, la Regione promuove, anche in coerenza con quanto previsto dall'art. 2, lett. p) e q) della legge regionale 28 giugno 2023, n. 25, un'offerta di formazione tecnica superiore di ITS Academy e IFTS ampia e diversificata, in grado di sostenere lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo e di contribuire alla diffusione della cultura tecnica, tecnologica, scientifica e professionale, rispondente ai parametri europei di qualificazione delle competenze delle persone, in particolare dei giovani.
2. La Regione può concorrere alla definizione di un'offerta formativa terziaria, mediante intese, anche di livello nazionale, con gli atenei e il sistema della ricerca, in modo tale da rispondere al bisogno dinamico delle competenze del mondo del lavoro e del sistema economico produttivo regionale, ovvero mediante adesione alla filiera formativa tecnologica di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 2024, n. 121. A tal fine, la Regione sostiene la progettazione e la realizzazione di percorsi rivolti sia a disoccupati sia ad occupati, che si concludono o mediante il conseguimento di titoli previsti dagli ordinamenti accademici o di competenze per attività di ricerca.

## **Art. 6**

### **Formazione continua e permanente**

1. La Regione promuove le attività formative finalizzate a rafforzare l'adattabilità dei lavoratori, la mobilità professionale e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro attraverso l'acquisizione di nuove competenze professionali o l'aggiornamento di quelle possedute, anche mediante la Rete regionale di cui all'art. 29 della l.r. n. 25/2023.
2. Le attività di formazione continua sono destinate:
  - a) ai lavoratori occupati;
  - b) ai dipendenti o agli inquadrati secondo le tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa, compresi gli apprendisti;
  - c) ai lavoratori autonomi;
  - d) ai soci lavoratori di cooperative di lavoro;
  - e) ai coadiuvanti e ai titolari d'impresa.
3. Rientra nella formazione continua la formazione finalizzata all'inserimento diretto nell'organico aziendale sulla base di accordi sindacali.
4. Le attività di formazione permanente sono rivolte a tutte le persone, indipendentemente dalla loro condizione occupazionale e dal titolo di studio, e sono finalizzate:
  - a) all'aggiornamento e alla qualificazione professionale;
  - b) alla specializzazione professionale;
  - c) all'innalzamento del livello culturale e di promozione della cittadinanza attiva;
  - d) al rafforzamento delle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
  - e) allo sviluppo dell'imprenditorialità e alla creazione d'impresa;
  - f) alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;



- g) alla transizione verde e digitale.

## **Art. 7**

### **Formazione regolamentata**

1. La formazione regolamentata comprende i corsi obbligatori per l'accesso a specifiche professioni o attività economiche, disciplinati da normative comunitarie, nazionali o regionali.
2. Per la realizzazione delle attività formative e il rilascio di attestazioni valide ai fini di legge è necessaria l'autorizzazione rilasciata dall'Ente competente.

## **Art. 8**

### **Attività formative non finanziate**

1. Lo svolgimento di corsi di formazione professionale non finanziati dalla Regione deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente competente.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al ricorrere dei seguenti requisiti e condizioni:
  - a) svolgimento del corso da parte di un organismo accreditato;
  - b) conformità del corso con lo standard di percorso formativo approvato dalla Regione e pubblicato nel Repertorio regionale delle competenze;
  - c) congruità della quota di partecipazione richiesta agli allievi rispetto ai costi medi degli interventi formativi pubblici dello stesso tipo o la quantificazione e la provenienza di finanziamenti diversi dalle rette degli allievi;
  - d) controllo dell'Ente competente sulle attività formative.

## **Art. 9**

### **Mobilità transnazionale**

1. La Regione sostiene attività di mobilità transnazionale, costituite da tirocini transnazionali, corsi di formazione transnazionali, visite di studio, tirocini curricolari, esperienze di lavoro aventi l'obiettivo di:
  - a) migliorare la conoscenza delle lingue straniere e le competenze professionali degli individui, nonché le competenze interculturali;
  - b) sviluppare la condivisione delle opportunità di formazione e di lavoro e favorire il miglioramento di competenze settoriali.

## **Art. 10**

### **Valorizzazione delle esperienze professionali e invecchiamento attivo**

1. La Regione, in un'ottica intergenerazionale e interculturale, valorizza le esperienze professionali e formative acquisite dalle persone nel corso della loro vita lavorativa e sostiene l'invecchiamento attivo, consentendo ai lavoratori anziani di continuare a lavorare, anche mediante ricollocazione.

## **Art. 11**

### **Formazione per “soggetti svantaggiati” e per persone con disabilità**

1. La Regione promuove interventi formativi mirati per i “soggetti svantaggiati” al fine di incrementare l'occupabilità e favorirne l'inclusione sociale, da attuare anche in maniera integrata con i servizi del lavoro e le politiche sociali.
2. La Regione, in conformità alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 32, promuove attività di orientamento, formazione, accompagnamento, tirocinio, riqualificazione e transizione al lavoro per le persone con disabilità.

## **Art. 12**

### **Sistema regionale della certificazione delle competenze**

1. Il Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze garantisce il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni professionali rilasciate a livello regionale e l'attuazione delle politiche regionali per l'apprendimento.
2. Il sistema è attuato attraverso:
  - a) il Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle competenze che declina gli standard professionali, formativi e di certificazione;
  - b) il Sistema Informativo di Accesso e Gestione integrato con il sistema informativo regionale del lavoro previsto dall'art. 11 della l.r. n. 25/2023.
3. La certificazione delle competenze può essere effettuata da:
  - a) ARPAL Calabria;
  - b) organismi formativi accreditati in possesso degli specifici requisiti aggiuntivi previsti per l'erogazione del servizio;
  - c) soggetti accreditati per i servizi per il lavoro, in possesso dei requisiti aggiuntivi previsti per l'erogazione del servizio.
4. Le qualificazioni regionali afferenti al Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 13/2013, nonché quelle relative ad attività o professioni regolamentate, hanno validità su tutto il territorio nazionale.
5. Le qualificazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dalla Regione, attraverso l'ARPAL Calabria, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione stabiliti dalla normativa statale vigente:
  - a) in esito ad apprendimento formale, attraverso la certificazione delle competenze;
  - b) in esito ad apprendimenti non formali e informali a seguito di un processo di individuazione e validazione, seguito dalla certificazione.

6. Il sistema formativo regionale è orientato a riconoscere la formazione espletata in contesti di lavoro (work-based learning), anche in percorsi formativi brevi (microcredenziali/microqualificazioni), con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy, la blue economy e l'innovazione tecnologica.
7. Il sistema formativo regionale garantisce in esito a percorsi formativi, anche brevi, la messa in trasparenza delle competenze acquisite secondo schemi (incluse microcredenziali/microqualificazioni) che evidenzino:
  - a) le competenze specifiche acquisite;
  - b) la durata del percorso formativo;
  - c) il livello di qualificazione raggiunto;
  - d) l'eventuale riconoscibilità nell'ambito del sistema regionale delle qualifiche ottenute.
8. La certificazione finale delle competenze viene rilasciata da specifiche commissioni che operano nel pieno rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo valutativo. La composizione di tali commissioni è definita con apposito provvedimento del Dipartimento competente in materia di formazione professionale.

### **Art. 13**

#### **Orientamento permanente**

1. La Regione, anche sulla base degli indirizzi ministeriali di cui alle linee guida sull'apprendimento permanente, favorisce azioni finalizzate a garantire il diritto all'orientamento lungo tutto l'arco della vita per sostenere il pieno sviluppo delle potenzialità individuali nelle attività formative e professionali, l'acquisizione di una mentalità creativa, innovativa e imprenditoriale, una maggiore mobilità dei giovani e una più ampia inclusione delle persone svantaggiate.
2. Gli interventi e i servizi per l'orientamento si realizzano con il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati che attuano le politiche dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e del lavoro, anche attraverso le reti territoriali di cui all'art. 4, comma 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e l'integrazione tra i sistemi, in raccordo con i centri per l'impiego.

### **Art. 14**

#### **Tirocini estivi di orientamento**

1. Nell'offerta regionale sono inseriti i tirocini estivi di orientamento, della durata massima di tre mesi, da svolgersi durante la sospensione estiva delle attività didattiche con finalità orientative e di addestramento pratico.
2. I tirocini estivi sono rivolti a soggetti regolarmente iscritti a un corso di laurea o post laurea, o a un ciclo di studi di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione professionale, in coerenza e in continuità con i percorsi di studio e formativi frequentati.
3. Il Dipartimento competente in materia di formazione stabilisce le modalità e i limiti di attivazione dei tirocini estivi di orientamento.

4. Gli esiti delle attività dei tirocini estivi di orientamento sono oggetto di monitoraggio.

**TITOLO III**  
**GOVERNANCE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**  
**DEL SISTEMA FORMATIVO**

**Art. 15**

**Funzioni della Regione**

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, programmazione, pianificazione, monitoraggio, valutazione dei servizi e degli interventi di orientamento permanente e formazione professionale.

**Art. 16**

**Funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria**

1. La Città metropolitana di Reggio Calabria, nell'ambito territoriale metropolitano di propria competenza, esercita le seguenti funzioni in materia di formazione professionale:
  - a) attuazione di interventi del Piano triennale di cui all'art. 17;
  - b) programmazione e promozione di attività volte alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei lavoratori;
  - c) attività di studio, ricerca e documentazione in materia di formazione professionale;
  - d) adempimenti amministrativi per l'utilizzo dei fondi assegnati per le attività formative;
  - e) controlli e vigilanza sulle attività formative.

**Art. 17**

**Piano triennale delle politiche per la formazione professionale**  
**e l'orientamento permanente**

1. La programmazione della formazione professionale e dell'orientamento permanente regionale è orientata:
  - a) all'analisi dei fabbisogni formativi e delle competenze maggiormente richieste nel mercato del lavoro regionale, con particolare attenzione alle aree in cui si verifica il maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze (skills mismatch). Le risultanze delle analisi costituiscono progressivamente la base per la programmazione dei percorsi formativi, dando priorità alle aree con maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze (skills mismatch) e coinvolgendo le parti sociali ed economiche, anche attraverso la promozione di patti per le competenze;

- b) a valorizzare gli esiti delle indagini sui fenomeni e sull'andamento del mercato del lavoro regionale e ad introdurre specifiche misure di accompagnamento per facilitare l'accesso ai percorsi formativi da parte dei soggetti più vulnerabili e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
  - c) all'implementazione di metodologie e strumenti più avanzati per l'analisi del mercato del lavoro (labour market intelligence), anche attraverso l'elaborazione di stime sui risultati socio-occupazionali previsti derivanti dall'attività formativa;
  - d) a promuovere percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy, la blue economy e l'innovazione tecnologica, prevedendo negli avvisi e bandi anche i risultati occupazionali stimati;
  - e) promuovere l'introduzione di strumenti premiali e meccanismi volti ad incoraggiare un maggiore coinvolgimento del settore privato in attività progettuali e formative che prevedano la partecipazione di soggetti privati.
2. La Giunta regionale, sentite le parti sociali, approva, entro il 30 novembre dell'anno precedente il triennio di riferimento, il Piano strategico triennale per la formazione professionale e l'orientamento permanente, in coerenza con quanto stabilito all'art. 3 della l.r. n. 25/2023 e sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio sul mercato del lavoro di cui agli artt. 10 e 11 della l.r. n. 25/2023.
3. Il Piano di cui al comma 2 definisce:
- a) gli obiettivi da perseguire e le modalità di monitoraggio e valutazione;
  - b) le strategie di intervento, in linea con i fondi europei e la programmazione regionale, adattandole ai diversi territori e settori economici, sulla base delle esigenze espresse dal mercato del lavoro e privilegiando quelle in cui si verifica il maggiore disallineamento di competenze;
  - c) le risorse disponibili di origine europea, statale e regionale e i principi di collegamento con le politiche di competitività e coesione sociale;
  - d) le linee di intervento, in raccordo con le politiche dell'istruzione, le politiche giovanili, le politiche per la competitività, la ricerca e l'innovazione, la strategia per lo sviluppo delle competenze.

## **Art. 18**

### **Controlli sulle attività formative**

1. La Regione e la Città Metropolitana di Reggio Calabria nell'ambito territoriale metropolitano di propria competenza effettuano i controlli, anche a campione e in loco, sulle attività formative erogate dagli organismi formativi, verificando:
- a) la conformità dei percorsi agli standard formativi;
  - b) la conformità delle attività formative alle disposizioni nazionali e regionali in materia;
  - c) la corretta gestione delle risorse finanziarie.
2. Le modalità di controllo e le sanzioni conseguenti alle irregolarità riscontrate nell'erogazione delle attività formative sono disciplinate dalla Regione, sentita la Città Metropolitana di Reggio Calabria, nelle Linee Guida Regionali per l'Accreditamento.

## **Art. 19**

### **Monitoraggio e valutazione**

1. Al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza delle politiche nel campo dell'orientamento e della formazione professionale, la Regione adotta:
  - a) un sistema di valutazione ex ante finalizzato a stimare, in fase pre-implementativa, la pertinenza e l'efficacia dell'offerta formativa verificando la rispondenza ai fabbisogni del mercato del lavoro e alle esigenze dell'utenza;
  - b) un sistema di monitoraggio costante dei processi e di valutazione ex post dei risultati, esteso anche alla formazione continua, inclusa la formazione gestita dai Fondi paritetici interprofessionali.
2. I principali indicatori per il monitoraggio sono:
  - a) Indicatori di impatto sull'occupazione;
  - b) Indicatori di sviluppo economico locale;
  - c) Indicatori di efficienza dei servizi per valutare la performance operativa dei percorsi e dei servizi di orientamento e formazione;
  - d) Indicatori di soddisfazione degli utenti.

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

## **Art. 20**

### **Modalità attuative**

1. Entro 180 giorni sono adottati o adeguati i provvedimenti di attuazione alla presente legge.

## **Art. 21**

### **Copertura finanziaria**

1. La presente legge, avendo carattere ordinamentale, non comporta oneri aggiuntivi o superiori per le finanze pubbliche regionali.

## **Art. 22**

### **Abrogazioni**

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

- a) la Legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 "*Ordinamento della formazione professionale in Calabria*";
- b) gli articoli 23 e 30 della Legge regionale 28 giugno 2023, n. 25 "*Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente*";
- c) gli articoli 134, 135, 136, 137, 138 commi 8 e 9, 141 della Legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 "*Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali*".

## **Art. 23**

### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.



**REGIONE CALABRIA**

*Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale*

**Allegato B) DGR n.**

**Proposta di legge di iniziativa della Giunta Regionale recante  
“Sistema regionale della formazione professionale”**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La presente proposta di legge definisce il quadro normativo organico del sistema regionale della formazione professionale, in armonia con le più recenti disposizioni europee, nazionali e regionali, sostituendo la disciplina dettata con la legge regionale n. 18/85 ormai risalente e non più rispondente alle attuali dinamiche del mercato del lavoro e alle nuove sfide imposte dalla transizione digitale ed ecologica.

Il profondo mutamento del contesto economico e sociale che ha interessato l'Italia negli ultimi anni, ed in particolar modo la Calabria, nonché le conseguenti riforme legislative, rendono infatti necessario un aggiornamento dell'impianto normativo in materia di formazione professionale, che oggi risulta frammentario e superato, attraverso l'adozione di un testo unico coordinato con le politiche regionali in materia di lavoro oggetto di recente riforma ad opera della legge n. 25/23, in coerenza con le strategie dell'Unione Europea per lo sviluppo delle risorse umane.

La proposta di legge riconosce il ruolo della formazione professionale, quale servizio di interesse generale volto alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il primo inserimento, la qualificazione, la riqualificazione, la specializzazione, l'aggiornamento e il perfezionamento dei lavoratori in un quadro di apprendimento permanente, concorrendo a garantire la crescita culturale e sociale delle persone.

In particolare, l'intervento legislativo è finalizzato a:

- promuovere l'integrazione tra istruzione, formazione professionale e mondo del lavoro;
- sostenere lo sviluppo di competenze digitali e "verdi" essenziali per la competitività;
- promuovere l'apprendimento permanente e la riqualificazione dei lavoratori per affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro;
- rispondere efficacemente ai fabbisogni specifici dei diversi settori produttivi e territori;
- garantire un'offerta formativa di alta qualità e facilmente accessibile a tutti i cittadini, inclusi i gruppi più vulnerabili;
- sostenere l'innovazione e la digitalizzazione nei processi formativi;
- garantire la trasparenza e la spendibilità delle certificazioni delle competenze a livello europeo;
- promuovere l'inclusione sociale e la parità di opportunità nell'accesso alla formazione.

Il sistema regionale viene pertanto articolato in una pluralità di percorsi formativi, rispondenti alle





## **REGIONE CALABRIA**

### *Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale*

attuali dinamiche e istanze del mercato del lavoro, finalizzati a potenziare il livello di apprendimento e incrementare la partecipazione delle persone, in particolare dei giovani, delle donne, degli adulti non qualificati e delle persone in condizione di vulnerabilità economica, per garantire l'inclusione attiva dei soggetti a rischio di esclusione sociale e lavorativa.

L'intervento legislativo disciplina i soggetti attuatori e le varie tipologie della formazione, definisce il Sistema regionale della certificazione delle competenze che garantisce il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni professionali rilasciate a livello regionale e l'attuazione delle politiche regionali per l'apprendimento, attraverso il Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle competenze ed il Sistema Informativo di Accesso e Gestione integrato con il sistema informativo regionale del lavoro previsto dall'art. 11 della l.r. n. 25/2023.

Il testo normativo definisce altresì la Governance e gli strumenti di programmazione, istituendo il Piano triennale delle politiche per la formazione professionale e l'orientamento permanente che individua gli obiettivi da perseguire e le modalità di monitoraggio e valutazione, le strategie e linee di intervento nonché le risorse disponibili.

Inoltre, occorre considerare che la Riforma 5 della Missione 7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha visto lo scorso marzo l'adozione del Piano Nuove Competenze-Transizioni (PNCT), che ha l'obiettivo di dotare il Paese di un efficace e stabile meccanismo di contrasto al disallineamento delle competenze rispetto ai fabbisogni del mercato del lavoro (skills mismatch), con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali quello green, introducendo meccanismi che colleghino la programmazione dei percorsi formativi con le esigenze del mercato del lavoro e valorizzino le esperienze "work based learning" e le competenze acquisite, anche mediante microcredential, nonché rafforzino la collaborazione tra settore pubblico e privato attraverso "patti per le competenze".

Coerentemente con quanto previsto dalla Riforma, le linee programmatiche delineate dal Piano Nuove Competenze-Transizioni sono realizzate attraverso l'introduzione di apposite disposizioni regionali di recepimento delle indicazioni e delle priorità stabilite dalla Commissione Europea, da adottare entro il termine del 30 settembre 2025, cui è subordinato l'accesso ai finanziamenti previsti dal medesimo Piano.

L'approvazione della presente proposta rappresenta, pertanto, anche un atto indifferibile ed urgente al fine di contribuire, a livello regionale, al conseguimento del target PNRR Missione 7 Riforma 5 (M7 -10 Adozioni leggi regionali).

## Relazione tecnico-finanziaria

**Titolo del disegno di legge:** Sistema regionale della formazione professionale

### 1. Premessa

La presente relazione è redatta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di copertura finanziaria delle leggi regionali. Essa illustra gli effetti economico-finanziari derivanti dall'attuazione della proposta di legge recante "Sistema regionale della formazione professionale" e ne definisce i criteri di quantificazione, nonché le modalità di copertura degli oneri.

La proposta di legge ha carattere principalmente **ordinamentale** (art. 21) e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le attività previste trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse già programmate e allocate nei pertinenti capitoli del bilancio regionale, con particolare riferimento al Programma Regione Calabria FESR FSE+ 2021–2027, ai fondi nazionali per le politiche attive del lavoro e agli stanziamenti regionali ordinari.

### 2. Quadro di riepilogo analisi economico-finanziaria

Gli interventi di seguito descritti per articoli con potenziale impatto finanziario saranno attuati attraverso l'utilizzo delle risorse provenienti dai Fondi SIE, dal PNRR, dai trasferimenti ministeriali e dalle risorse provenienti dal bilancio regionale.

In particolare, una parte significativa delle azioni è stata programmata a valere sulle risorse del Programma Regione Calabria FESR FSE+ 2021–2027, con riferimento alle seguenti priorità:

- Priorità 4OCC – "Una Calabria con più opportunità"
- Priorità 4GIOV – "Una Calabria più inclusiva per i giovani"
- Priorità ISTR – "Una Calabria con più istruzione"

La programmazione degli interventi è stata definita nel Piano per l'Occupazione 2023/2027, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 304/2025, che prevede per le finalità della legge uno stanziamento di circa 65 milioni di euro destinati al sostegno della formazione continua e permanente, alla mobilità transnazionale, alla formazione dei soggetti svantaggiati e delle persone con disabilità, ai tirocini, al sistema di certificazione delle competenze e alla realizzazione dell'analisi dei fabbisogni formativi e delle competenze.

Parallelamente, il Piano d'Azione Competenze – Istruzione – Formazione 2023/2027, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 161/2024, assegna circa 43 milioni di euro al potenziamento degli ITS, della formazione professionale e dell'alta formazione.

Si riportano di seguito gli articoli della proposta di legge con impatto finanziario:

- Art. 2 (Sistema regionale della formazione professionale). Prevede lo sviluppo e l'attuazione di molteplici percorsi formativi (leFP, ITS, IFTS, apprendistato, formazione continua, tirocini, ecc.).
- Art. 5 (Formazione tecnica superiore e alta formazione). Richiede sostegno a ITS Academy, IFTS e collaborazioni con università e centri di ricerca.
- Art. 6 (Formazione continua e permanente). Prevede la realizzazione di attività formative per occupati, disoccupati, autonomi.
- Art. 9 (Mobilità transnazionale). Prevede la promozione e il sostegno dei tirocini e/o corsi transnazionali.
- Art. 11 (Formazione per soggetti svantaggiati e disabili). Prevede la realizzazione di interventi formativi mirati.

- Art. 12 (Sistema regionale di certificazione delle competenze). Prevede l'istituzione del sistema di certificazione delle competenze, implementazione del repertorio regionale e del sistema informativo integrato.
- Art. 13 (Orientamento permanente). Prevede azioni di formazione permanente lungo tutto l'arco della vita.
- Art. 14 (Tirocini estivi di orientamento). Prevede la realizzazione e promozione di tirocini estivi di orientamento
- Art. 17 (Piano triennale delle politiche per la formazione professionale e l'orientamento permanente). Prevede la realizzazione dell'analisi fabbisogni formativi e delle competenze, di attività di programmazione, valutazione e monitoraggio.
- Art. 18 (Controlli) e Art. 19 (Monitoraggio e valutazione). Si prevede la realizzazione di attività ispettive, valutative e di monitoraggio.

#### Articoli senza spesa diretta

- Art. 1 (finalità), Art. 3 (soggetti attuatori), Art. 4 (leFP, rinvio a l.r. 53/2013), Art. 7 (formazione regolamentata), Art. 8 (formazione non finanziata), Art. 10 (invecchiamento attivo, principio generale), Art. 15-16 (ripartizione competenze), Art. 20 (attuazione entro 180 gg), Art. 21 (copertura finanziaria: nessun onere aggiuntivo), Art. 22 (abrogazioni), Art. 23 (entrata in vigore).

#### Tabella 1 – Analisi degli articoli con potenziale impatto finanziario

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"  
Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale, P "Pluriennale"

| Articolo | Descrizione spese                                                                         | Tipologia (C/I) | Carattere temporale (A/P) | Importo previsto                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 2   | Attuazione percorsi formativi (leFP, IFTS, ITS, apprendistato, formazione continua, ecc.) | C               | P                         | Risorse del Programma Regione Calabria FESR FSE+ 2021–2027, fondi nazionali.                     |
| Art. 5   | Sostegno a ITS Academy, IFTS e collaborazioni con università e ricerca                    | C/I             | P                         | Risorse Programma Regione Calabria FESR FSE+ 2021–2027, PNRR, Trasferimenti ministeriali.        |
| Art. 6   | Formazione continua e permanente (voucher, avvisi, aggiornamento competenze)              | C               | P                         | Risorse Programma Regione Calabria FESR FSE+ 2021–2027, fondi interprofessionali.                |
| Art. 9   | Mobilità transnazionale (tirocini, borse, scambi)                                         | C               | P                         | Risorse Programma Regione Calabria FESR FSE+ 2021–2027, Erasmus+, risorse del bilancio regionale |

| Articolo | Descrizione spese                                                                               | Tipologia (C/I) | Carattere temporale (A/P) | Importo previsto                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 11  | Interventi formativi per soggetti svantaggiati e disabili (percorsi personalizzati, tutoraggio) | C               | P                         | Risorse Programma Regione Calabria FESR FSE+ 2021–2027, Fondo sociale nazionale disabilità                    |
| Art. 12  | Sistema di certificazione delle competenze, repertorio e sistema informativo integrato          | C/I             | P                         | Risorse Programma Regione Calabria FESR FSE+ 2021–2027, fondi regionali ICT                                   |
| Art. 13  | Orientamento permanente (servizi, sportelli, piattaforme informative)                           | C               | P                         | Risorse Programma Regione Calabria FESR FSE+ 2021–2027+, risorse del bilancio regionale istruzione-formazione |
| Art. 14  | Tirocini estivi (indennità, copertura assicurativa)                                             | C               | A                         | Risorse Programma Regione Calabria FESR FSE+ 2021–2027, risorse del bilancio regionale                        |
| Art. 17  | Piano triennale: analisi fabbisogni, osservatori, patti per le competenze                       | C               | P                         | Risorse Programma Regione Calabria FESR FSE+ 2021–2027, risorse del bilancio regionale                        |
| Art. 18  | Controlli sulle attività formative                                                              | C               | A                         | Bilancio regionale (capitoli funzionamento dipartimenti)                                                      |
| Art. 19  | Monitoraggio e valutazione                                                                      | C               | P                         | Risorse Programma Regione Calabria FESR FSE+ 2021–2027, risorse del bilancio regionale                        |

## 2. Copertura finanziaria

### Tabella 2 - Copertura finanziaria

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Gli importi e i relativi capitoli verranno definiti in sede di bilancio annuale e pluriennale, in coerenza con la programmazione comunitaria, nazionale e regionali. Di seguito le principali missioni utilizzate.

|                              |
|------------------------------|
| Missione/Programma/ Capitolo |
|------------------------------|

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione / Programma 02 – Formazione professionale                 |
| Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione / Programma 03 – Politiche attive e servizi per l'impiego |
| Missione 17 - Ricerca e innovazione / Programma 01 – ITS Academy e alta formazione                              |
| Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Programma 02 – Inclusione e sostegno disabilità   |
| Missione 18 - Relazioni internazionali / Programma 01 – Mobilità transnazionale                                 |

### 3. Conclusioni

La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri aggiuntivi per la finanza pubblica regionale, in quanto le attività previste saranno finanziate con risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio (Risorse Programma Regione Calabria FESR FSE+ 2021–2027, Risorse PNRR, fondi nazionali, trasferimenti ministeriali e risorse regionali ordinarie).

Essa costituisce un atto di riordino e razionalizzazione normativa che permetterà alla Regione Calabria di garantire un sistema di formazione professionale più efficiente, inclusivo e coerente con i fabbisogni del mercato del lavoro.